



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 607 del 2023, proposto da

Confesercenti Brindisi Associazione Commercianti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaola Gambino, Paola Dimotoli, con domicilio eletto presso lo studio Giampaola Gambino in Brindisi, via San Giovanni Bosco 117;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Libera Valla e Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Confapi Taranto, Confindustria Taranto, Confindustria Brindisi, Confcommercio Taranto, Confcommercio Brindisi, Federazione Provinciale Coldiretti Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Brindisi, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e

Media Impresa - Associazione Provinciale di Brindisi, Cia Due Mari Taranto e Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Confesercenti Taranto, Confartigianato Taranto, Upalap Taranto, Unsic Taranto, Cna Taranto, Cna Brindisi, Casartigiani Taranto, Abi, Adiconsum, Ania, Casartigiani Brindisi, Cgil Taranto, Cgil Brindisi, Ust Cisl Brindisi Taranto, Federconsumatori Taranto, Federconsumatori Brindisi, Cia Due Mari Taranto, Clai Puglia, Coldiretti Taranto, Coldiretti Brindisi, Confagricoltura Taranto, Confagricoltura Brindisi, Confcooperative Taranto, Copagri Taranto, Federcommercio Brindisi, Confcooperative Brindisi, Confimprese Italia, Associazione Commercio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-del D.P.G.R. n.106 del 17.03.2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 27 del 23-3-2023, con cui è stato rettificato l'errore materiale del DPGR n.6 del 18.01.2023 concernente il "Consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi Taranto. Assegnazione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori e utenti";

-di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Confapi Taranto, di Confindustria Taranto, di Confindustria Brindisi, di Confcommercio Taranto, di Confcommercio Brindisi, della Federazione Provinciale Coldiretti Taranto, della Federazione Provinciale Coldiretti Brindisi, della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani e di N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Brindisi e di Cia Due Mari Taranto e Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori Giampaola Gambino, anche in sostituzione di Paola Dimotoli, per la parte ricorrente, Giuseppe Misserini per Confindustria, Confcommercio, Federazioni, Confederazioni, Cia e Confapi costituiti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Oggetto della presente controversia l'assegnazione dei seggi nella nuova Camera di commercio di Brindisi e Taranto, istituita a seguito della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura secondo i criteri dettati dalla riforma introdotta dal d.lgs del 25 novembre 2016, n.219, attuata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018.

La stessa parte ricorrente, la Confesercenti Brindisi Associazione Commercianti, riferisce che il complesso procedimento si è concluso con la notifica alle Organizzazioni da parte della Regione Puglia il 19 gennaio 2023 del “...D.P.G.R. n.6 del 18.1.2023 (All.40) con il quale si procedeva all’Assegnazione dei seggi nel Consiglio della nuova Camera di Commercio”; ma che “detto D.P.G.R. veniva successivamente sospeso in data 24.1.2023 in seguito della rilevazione di incongruenze, dovute a mero errore materiale, in riferimento ai dati relativi alla rappresentatività nel settore “commercio”” (cfr. ricorso pag.7).

Per ovviare a tale errore materiale veniva poi adottato il D.P.G.R. n.106 del 17.03.2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 23 marzo 2023, tempestivamente impugnato con il presente gravame.

Si costituivano in giudizio:

-con atto prodotto in data 17 giugno 2023, Confcommercio Taranto, Confcommercio Brindisi, Confindustria Taranto, Confindustria Brindisi, Confapi

Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Taranto, Federazione Provinciale Coldiretti Brindisi, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Brindisi e CIA due Mari Taranto e Brindisi;
-con atto prodotto in data 28 settembre 2023, la Regione Puglia.

I suddetti soggetti controinteressati eccepivano l'inammissibilità del gravame sotto distinti profili: a) per mancata tempestiva impugnazione del DPGR n. 6/2023, notificato all'Associazione ricorrente a mezzo pec in data 19 gennaio 2023, con il quale veniva determinato dalla Regione Puglia il livello di rappresentatività delle organizzazioni e ripartito il numero di seggi alle stesse spettanti in seno all'assise camerale e che, pur assumendo sin da subito, portata lesiva della posizione giuridica soggettiva della stessa Associazione, non è stato da quest'ultima impugnato né all'epoca della sua notifica né con il presente gravame, avente ad oggetto soltanto il successivo DPGR di rettifica n. 106/2023; b) per notifica del gravame presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso la sede dell'Ente regionale; c) per mancata notifica del gravame stesso alla CCIAA di Brindisi e Taranto commissariata, ancorché la stessa Amministrazione camerale abbia preso parte al relativo procedimento avviandolo e istruendolo e sia la diretta destinataria degli effetti del provvedimento finale oggetto dell'odierna impugnazione; d) per acquiescenza alle statuizioni del precedente richiamato DPGR n.6/2023, avendo l'Associazione odierna ricorrente provveduto ad esprimere in modo incondizionato e comunicare alla Regione il consigliere designato (identificato nella persona del suo legale rappresentante, il sig. Michele Piccirillo), per la formazione dell'organo camerale.

La Regione, a sua volta, eccepiva l'inammissibilità sotto i primi due profili su riportati.

Alla Camera di consiglio del 4 ottobre 2023, dandone avviso ai presenti, il Collegio si riservava per la definizione della controversia con sentenza semplificata.

2.- E' fondata e va accolta la censura di inammissibilità del gravame per mancata

impugnazione del D.P.G.R. n.6/2023, cui è riconducibile l'assetto sostanziale degli interessi del quale l'Associazione ricorrente lamenta la lesività.

Le censure spiegate con il ricorso introduttivo, infatti, riguardano esclusivamente presunte irregolarità in ordine ai tempi e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e dei documenti da parte delle associazioni controinteressate alla Camera di Commercio ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M. 156/2011, recante il *“Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n.580”*; irregolarità relative alla prima fase di raccolta e verifica dei dati e documenti, peraltro sottratta a qualsivoglia competenza regionale.

Il procedimento relativo all'assegnazione dei seggi di cui si tratta, nel citato decreto, è invero articolato in due fasi:

- la prima fase, di raccolta dei dati e documenti secondo la procedura e le formalità previste dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del DM stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 di esclusiva competenza della Camera di Commercio (ovvero del Responsabile del procedimento da questa designato), tenuta a richiedere l'eventuale regolarizzazione dei dati e documenti al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione in ipotesi di irregolarità ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 citati; ma, soprattutto, a disporre l'irricevibilità delle dichiarazioni o l'esclusione dal procedimento delle associazioni, nei casi in cui i predetti dati e documenti risultassero affetti da irregolarità insanabili o violassero i termini di cui agli artt. 2 e 3, 4 e 5 del medesimo decreto;

- la seconda fase, di competenza della Regione (*id est* del Presidente della Giunta regionale), tesa a determinare il numero dei rappresentanti ai sensi dell'art. 9 del DM 156/2011 ma sulla base dei dati e dei documenti verificati e comunicati dalla Camera di Commercio, destinata a concludersi con decreto del Presidente della Giunta, da notificarsi alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali *“che hanno*

effettuato validamente la trasmissione degli atti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M.”.

Il passaggio dalla prima alla seconda fase del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del Decreto in esame, è sancito dall'apposito provvedimento del Segretario generale della Camera di Commercio di comunicazione al Presidente della Giunta regionale non solo dei “*dati e i documenti regolarmente acquisiti a norma degli artt. 2, 3 e 4*” ma anche “*delle dichiarazioni di irricevibilità e delle esclusioni eventualmente adottate*”; restando ferma ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.M. 156/2011, per quel che qui rileva, solo “*...la competenza del Presidente della giunta regionale ad adottare i provvedimenti di esclusione fuori dai casi di cui al comma 2*”. Alla Regione, cioè, non è dato disporre l'esclusione delle associazioni e/o delle organizzazioni nelle ipotesi devolute alla competenza della Camera di Commercio (nell'ambito della prima fase di raccolta e verifica di documenti e dichiarazioni).

Ciò premesso sul piano della ricostruzione del quadro regolamentare di riferimento e venendo alla fattispecie in esame, è indubitabile che il decreto che ha definito l'assetto sostanziale ritenuto lesivo dall'Associazione ricorrente sia il n.6/2023, avendo questo provveduto ad assegnare i seggi alle singole Associazioni sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalla Camera di commercio commissariata; con il successivo decreto n.106/2023, oggetto della presente impugnazione, la Regione si è –dichiaratamente- limitata a correggere un errore materiale emerso da una nuova istruttoria che ha riguardato esclusivamente tale aspetto formale e che non ha rimesso in gioco l'assetto sostanziale definito con il sottostante decreto, non impugnato.

In buona sostanza, la nuova istruttoria non ha riguardato l'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione, l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, l'esercizio dell'eventuale discrezionalità; con il decreto n. 106 successivo, ci si è limitati a correggere i dati trascritti erroneamente, senza incidere su nessun altro aspetto del decreto n.6/2023.

In particolare, nell'allegato a tale decreto dal titolo “*tabella commercio*”, nel

secondo riquadro a sinistra, indicante “*i parametri per il calcolo della rappresentatività*” alla voce “n. imprese” e “n. occupati”, apparentamento A), sono stati inseriti due dati numerici totalmente errati (n. imprese 4.259, n. occupati 10.940), frutto di un refuso e non corrispondenti ai dati effettivi, come desumibili dal riquadro presente in alto a destra del medesimo allegato, dal titolo “*Dati regolarizzati e validati dalla CCIAA*” (n. imprese 1792, n. occupati 4767).

Tali ultimi dati sono stati correttamente trasposti e inseriti nel decreto di rettifica n. 106 del 17.03.2023, oggetto di impugnativa del presente giudizio; sicché tale atto si connota per la mancanza, da parte dell’Amministrazione, della riapertura del procedimento. In assenza di tale riapertura e di una rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti, il decreto conclusivo di rettifica non può essere qualificato come provvedimento di secondo grado ma come atto meramente confermativo, privo di spessore provvedimentale e di autonoma capacità lesiva; per ciò stesso insuscettibile di autonoma impugnazione.

In conclusione, la mancata tempestiva impugnazione del precedente decreto 6 del 18.1.2023, che già aveva definito l’assetto lesivo lamentato dalla ricorrente e contestato con i vizi dedotti con il presente gravame, rende evidentemente inammissibile l’impugnazione del nuovo provvedimento, emendato solo nella indicazione di alcuni dati riportati in maniera sbagliata a causa di errore materiale.

3.- In estrema sintesi, il gravame va dichiarato inammissibile sotto il profilo indicato, in accoglimento di specifica eccezione formulata dai controinteressati e dalla Regione. Considerata tuttavia la natura degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Silvio Giancaspro, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Carlo Dibello

IL SEGRETARIO